

AVVISO TARI

MODIFICHE AL REGOLAMENTO IUC – SEZIONE III^ TARI DALL'ANNO 2017

Deliberazione C.C n. 24 del 18/07/2014 modificato con Deliberazione di C.C. n. 19 del 03/04/2017

ART. 23 RIDUZIONI PER LE UTENZE DOMESTICHE:

Punto 3 Alle utenze domestiche che abbiano avviato il compostaggio dei propri scarti organici ai fini dell'utilizzo in sito del materiale prodotto si applica una riduzione del 20%. La riduzione è subordinata a:

- presentazione apposita richiesta contenente una dichiarazione di impegno ad accettare controlli e verifiche da parte dei competenti uffici comunali o dal soggetto gestore delle Tari; disporre nella propria abitazione di sufficiente spazio da dedicare alla pratica del compostaggio; dimostrare di avere partecipato ad un corso di compostaggio domestico e di applicare correttamente le tecniche ivi apprese;
- dichiarare di non usufruire del servizio di raccolta porta a porta per la frazione organica vegetale,
- accettare altri criteri che verranno stabiliti con apposita deliberazione, con tale deliberazione potrà anche fissare le distanze minime delle aree di compostaggio dal confine con altre proprietà, i tempi, la validità, le modalità e i termini della presentazione delle domande di richiesta o di rinnovo della riduzione.

ART. 26 ESENZIONI E RIDUZIONI:

Punto 1, lettera d) le abitazioni occupate da nuclei familiari residenti nel territorio comunale con indicatore della situazione economica equivalente ISEE complessivamente non superiore a al minimo vitale (come da art. 9 del vigente regolamento per l'accesso alle prestazioni sociali agevolate di questo Comune)

Punto 3 Ai contribuenti che esercitano, a titolo principale, attività di bar, pasticcerie o attività al dettaglio di prodotti del tabacco e che non abbiano installato o dismettano nel corso dell'anno apparecchi di video poker, slot machine, videolottery o altri apparecchi con vincita in denaro, è applicata una riduzione del 20% sulla parte fissa e variabile della tariffa".

Tale agevolazione:

- opera esclusivamente nei confronti dei contribuenti che, alla data della domanda, risultino regolari (non presentino pendenze) nel pagamento dei tributi comunali (compreso quello sui rifiuti) e delle sanzioni amministrative applicate dal Comune;
- è riconosciuta, a pena di decadenza, su richiesta di parte da presentare entro il 31 gennaio dell'anno successivo rispetto a quello per il quale si chiede l'agevolazione all'Ufficio Tributi del Comune di Ossona corredata da idonea documentazione dalla quale risulti la sussistenza dei presupposti per l'accesso al beneficio ovvero da apposita dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi del D.P.R. n. 445/2000 attestante i requisiti necessari all'ottenimento della stessa;

ART. 29 CONTENUTO E PRESENTAZIONE DELLA DICHIARAZIONE

Punto 1 La dichiarazione deve essere presentata entro 30 giorni dalla data di inizio al possesso e della detenzione dei locali e delle aree assoggettabili al tributo.

NOTA: Il testo integrale del Regolamento e i modelli sono scaricabili dal sito del Comune di Ossona, sezione ufficio tributi.